

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e' costituita, con sede legale in Laturo piano, s1-t, foglio 26, particella 384, categoria c/2, rendita catastale 39,25, del comune di Valle Castellana (Teramo), un'associazione che assume la denominazione "AMICI DI LATURO associazione sportiva dilettantistica", in breve "AMICI DI LATURO a.s.d.". Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede amministrativa è sita in Via Giovanni Conti n. 8/bis ad Ancona. Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività e' espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L'associazione si propone di promuovere e diffondere cultura sportiva dell'outdoor attraverso la conoscenza montana dell'area in cui ricade la sede legale e operativa, ossia il borgo di Laturo e tutta la rete dei sentieri collegati alla area (La vallata di Olmeto e Laturo con i suoi piu stretti collegamenti, I crinali di Serra e Collegrato, L'area tra Settecerri, Leofara passando dalla



	Cordella, I collegamenti per San Vito via Vallecchia, La Pantana e i suoi dimenticati sentieri),	
	nei più vasti strati della società civile, attraverso la pratica di attività sportive e	
	culturali-ricreative.	
	A questo fine si predispone per svolgere qualsiasi attività si ritenga necessaria al	
	perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione a:	
	a) escursionismo estivo - invernale;	
	b) didattica montana;	
	c) botanica-micologia;	
	d) escursioni mediante Land Rover per facilitare la visita paesaggistica a particolari	
	soggetti (anziani e disabili);	
	e) passeggiate in bicicletta;	
	f) escursioni con racchette da neve	
	g) Ripulitura Sentieri per la valorizzazione montana della zona, con lo scopo di ridare vita ed	
	accesso al Borgo;	
	h) partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche	
	internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e	
	potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze	
	di arricchimento della sfera culturale;	
	i) quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio: stipulare	
	convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il	
	raggiungimento dello scopo sociale;	
	l) accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo	
	tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;	
	m) esercitare, in via meramente marginale, attività di natura commerciale per	
	autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.	
	5	

	Tuttavia non è preclusa all'associazione la possibilità di svolgere attività commerciali in	
	rapporto di strumentalità con i fini istituzionali.	
	L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e	
	associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni	
	non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto	
	Costitutivo.	
	Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni	
	fornite dal propri aderenti.	
	Le attività istituzionali dell'Associazione "GLI AMICI DI LATURO A.s.d." possono	
	essere rivolte, oltre che ai propri associati anche agli associati di associazioni affini per scopo	
	e attività a quella della presente e scrivente Associazione.	
	L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali	
	diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione le spese	
	effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti	
	preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.	
	Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o	
	autonomo, è compatibile con la qualità di socio.	
	TITOLO III - SOCI	
	Articolo 4	
	Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le	
	Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.	
	Articolo 5	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo,	
	impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti	
	e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed Enti che	
	6	

	intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal	
	proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte	
	dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso e'	
	esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.	
	Articolo 6	
	La qualifica di socio da' diritto:	
	- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;	
	- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio;	
	voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto	
	e di eventuali regolamenti;	
	- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.	
	I soci sono tenuti:	
	- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli	
	organi sociali;	
	- al pagamento del contributo associativo.	
	Articolo 7	
	I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei	
	programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno	
	successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.	
	Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.	
	TITOLO IV - RECESSO – ESCLUSIONE	
	Articolo 8	
	La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.	
	Articolo 9	
	Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.	
	7	

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle

deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari

mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono

essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione

della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli

addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con

l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del

provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il

provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

Articolo 11

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività

da:

a) quote e contributi degli associati;

b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche

finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini

statutari;

e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali

dell'associazione. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da

avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E'

fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,

riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve

predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE



Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

ASSEMBLEE

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio

Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie

da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli

associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un

associato. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti

o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione,

l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati

intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli

oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto

e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei

tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di

scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero

dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il

voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti.

Articolo 18

L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice

Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo e' formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilit  previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo   investito dei pi  ampi poteri per la gestione

dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il rendiconto economico e finanziario;
3. predisporre i regolamenti interni;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attivit  sociale;
5. deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
6. deliberare circa l'esclusione degli associati;

7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;	
8. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;	
9. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.	
Articolo 20	
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.	
PRESIDENTE	
Articolo 21	
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro venti giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.	
Articolo 22	
Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.	
13	

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO

Articolo 24

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

NORMA FINALE

Articolo 25

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

